

DELIBERA N. 192/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “LIBERO
NOCERA ARL” (TESTATA GIORNALISTICA “CITY NOW”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2026;

VISTO l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* ed in particolare l’art. 8;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 15 maggio 2026 (prot. n. 0180996), successivamente integrata in data 4 giugno 2026 e 1° luglio 2026, rispettivamente con la delibera di ratifica presidenziale (prot. n. 0204532) ed ulteriore documentazione (prot. n. 0240969), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intero fascicolo istruttorio, a seguito della segnalazione dell’Avv. Francesco Dattola trasmessa, tra l’altro, nei confronti della testata giornalistica “City Now” per aver pubblicato

“nella data di ieri 09 maggio 2026, un articolo nel quale viene definito “fake” un determinato sondaggio elettorale e, contestualmente, viene riportato e diffuso un diverso sondaggio ritenuto attendibile e veritiero dalla medesima testata giornalistica [...] attribuendo attendibilità a un sondaggio e screditandone un altro, contribuendo così alla divulgazione di dati e orientamenti elettorali suscettibili di influenzare l’opinione pubblica e il corpo elettorale”, il tutto in violazione dell’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato regionale competente, dopo aver chiesto informazioni in data 11 maggio 2026 e non ritenendo *“adequata la soluzione prospettata”* dalla testata giornalistica nelle note di riscontro, ha inviato il 13 maggio seguente la contestazione e con delibera presidenziale n. 14 del 15 maggio 2026 - successivamente ratificata dal Comitato regionale con delibera n. 19 del 3 giugno 2026 - ha trasmesso all’Autorità l’adozione di un provvedimento sanzionatorio in quanto *“l’articolo così come modificato continua ad apparire contrario alla normativa in materia di sondaggi di cui all’articolo 8 della legge 28/2000”*;

ESAMINATE le note del 12 e 13 maggio 2026 con le quali la testata giornalistica “City Now”, nel chiedere *“l’archiviazione del procedimento”*, a motivo *“degli ulteriori adeguamenti già effettuati”*, ha rappresentato in sintesi quanto segue:

- *in via preliminare, si precisa che CityNow.it non ha pubblicato alcun sondaggio politico elettorale, ha diffuso una rilevazione demoscopica sugli orientamenti di voto degli elettori;*
- *l’articolo oggetto della segnalazione aveva una finalità esclusivamente giornalistica e di verifica dei fatti. La notizia riguardava, infatti, la circolazione online di un contenuto presentato come sondaggio, ma ritenuto dalla redazione privo degli elementi minimi di attendibilità e riconoscibilità: soggetto realizzatore, committente, metodologia, campione, scheda tecnica e canali ufficiali di pubblicazione;*
- *per tale ragione, l’articolo è stato impostato come attività di debunking, con l’obiettivo di informare i lettori sulla non attendibilità del contenuto circolante e di evitare che lo stesso potesse essere scambiato per una rilevazione reale o conforme alla normativa vigente;*
- *i canali di diffusione originaria del contenuto non sono riconducibili a CityNow.it. La testata si è limitata a darne conto in chiave critica e informativa, proprio per evidenziarne il carattere non verificato;*
- *quanto al richiamo al sondaggio già realizzato e pubblicato in precedenza, si precisa che lo stesso è stato menzionato esclusivamente a scopo dimostrativo e di raffronto, per indicare quale fosse, allo stato, l’unico sondaggio conosciuto dalla redazione e riconducibile a una rilevazione effettivamente esistente. Tale sondaggio risultava comunque già pubblicato in data 19 aprile 2026, quindi in un momento ampiamente antecedente al periodo di divieto previsto dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;*
- *pur ribadendo la natura esclusivamente giornalistica e di debunking dell’articolo oggetto di segnalazione [si è comunque] ritenuto opportuno procedere, in via prudenziale, alla rimozione di ogni riferimento numerico contenuto nella grafica non verificata circolata online e di ogni dato percentuale relativo a precedenti rilevazioni. Tale intervento è stato effettuato al solo fine di evitare qualunque possibile equivoco interpretativo e di far venir meno ogni eventuale effetto pregiudizievole o potenzialmente lesivo rispetto alla disciplina vigente in materia di sondaggi politico-elettorali;*

- a ulteriore conferma della volontà della testata di collaborare [ed] evitare qualunque possibile equivoco interpretativo, si comunica che è stato adesso rimosso anche il link di richiamo al precedente sondaggio;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP prevede che *“Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto”*;

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 2 della delibera n. 122/24/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato”*;

RILEVATO che la pubblicazione dell'articolo oggetto di segnalazione ed accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 8 in quanto effettuata in data 9 maggio 2026, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni del 24 e 25 maggio 2026;

RILEVATO che sul sito della testata giornalistica online “City Now” (<https://www.citynow.it/sondaggio-fake-elezioni-reggio-calabria-2026-ripepi/>) è stato pubblicato in data 9 maggio 2026 alle ore 16:51 un articolo dal titolo “Falso sondaggio sulle Comunali di Reggio: Si va verso il ballottaggio, ma l'Istituto è inesistente” con il seguente tenore: *“Una grafica attribuita a un presunto istituto “Demoscopica” sta circolando in queste ore ma si tratta di una bufala. Nelle ultime ore sta circolando nelle chat un presunto sondaggio sulle elezioni comunali di Reggio Calabria 2026. La grafica riporta presunte percentuali attribuite ai candidati alla carica di sindaco e presenta uno scenario elettorale legato all'eventuale esito del voto. Un messaggio costruito per accreditare l'idea di una corsa più ravvicinata. Ma il contenuto non presenta elementi verificabili: nessuna scheda ufficiale, nessun link, nessun riferimento reale all'istituto indicato, “Demoscopica” (a differenza dell'esistente Demoskopika). La grafica appare quindi come una fake news elettorale”*.

Il dato politico è evidente: lo scarto tra Cannizzaro e Battaglia rispetto all'unico sondaggio sino a oggi pubblicato [a cui si accede attraverso il link: <https://www.citynow.it/elezioni-reggio-calabria-sondaggio-primi-cannizzaro/>] viene ridotto e il ballottaggio viene presentato come scenario probabile. Una ricostruzione che sembra andare nella direzione di una narrazione favorevole al centrosinistra, ma che non trova riscontro nei sondaggi ufficiali finora diffusi". Seguono i commenti di Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato alle prossime elezioni "In una fase delicata come quella della campagna elettorale, che si avvia peraltro alla conclusione, la diffusione di sondaggi falsi rischia di confondere gli elettori reggini. I dati reali sono quelli pubblicati nelle scorse settimane e decisamente favorevoli al centrodestra, e riteniamo che possano anche aumentare dopo le elezioni del 24 e 25 maggio. Un sondaggio non è una semplice immagine da condividere su WhatsApp. Deve avere un autore reale, una metodologia chiara, un campione, un committente e una scheda consultabile. In questo caso, questi elementi mancano. Per questo il presunto sondaggio va trattato per ciò che è: una fake news", conclude Ripepi".

Infine, il sondaggio viene riprodotto con la schermata dal titolo "Sondaggio elettorale Reggio Calabria Elezioni comunali 2026 - Primo turno", realizzato da Demoscopica istituto demoscopico con metodologia CAWI su un campione rappresentativo della popolazione residente nel Comune di Reggio Calabria maggiorenni alla domanda "Se si votasse oggi per il primo turno delle elezioni comunali di Reggio Calabria, lei chi voterebbe?", con l'indicazione dei quattro candidati Sindaci e le relative percentuali, i seguenti dati: campione, periodo, margine di errore e livello di confidenza, la dicitura "si profila un possibile ballottaggio" tra i candidati Cannizzaro e Battaglia aventi le percentuali maggiori ed infine l'apposizione di "FAKE NEWS";

RILEVATO che dagli accertamenti effettuati dal competente Comitato regionale risulta che:

- *attraverso il link riportato nella segnalazione si risaliva ad un articolo all'interno della testata City Now, pubblicato in data 9 maggio 2026 quindi nei quindici giorni antecedenti al voto, riportante la notizia di un sondaggio "fake" con commenti e dichiarazioni di natura politica e il link ad un sondaggio svolto, invece, secondo legge, e risalente al 19 aprile 2026, contenuto a sua volta all'interno di articolo con chiare dichiarazioni di natura politica;*
- *l'articolo così come modificato continua ad apparire contrario alla normativa in materia di sondaggi di cui all'articolo 8 della legge 28/2000, delle disposizioni attuative di cui in particolare all'art. 26 della delibera n. 122/24/Cons applicabile, come da comunicato Agcom, alle elezioni amministrative del primo semestre 2026, e della delibera 256/10/CONS, e quindi la testata on line è passibile di sanzione;*

PRESO ATTO che la testata giornalistica "City Now", come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la modifica dell'articolo in questione con la "rimozione di ogni riferimento numerico contenuto nella grafica non verificata circolata online e di ogni dato percentuale relativo a precedenti rilevazioni" e - come verificato dal Comitato regionale

- del *link* di accesso al precedente sondaggio del 19 aprile 2026, fermo restando tuttavia la pubblicazione del sondaggio come segnalato;

RILEVATO che la testata giornalistica “City Now” ha immesso nel circuito dell’informazione i risultati di un sondaggio di natura politico elettorale nei quindici giorni antecedenti al voto, conferendo al contenuto stesso una portata diffusiva nel periodo dal 9 maggio 2026, data di pubblicazione, fino al 13 maggio seguente, data della modifica contenuta nelle memorie difensive, circa la falsa attendibilità delle rilevazioni comunque pubblicizzate;

RILEVATO, altresì, che l’asserita finalità di verifica giornalistica e di confutazione del contenuto circolante online non vale ad escludere la portata diffusiva della pubblicazione, atteso che l’articolo non si è limitato a segnalare la non attendibilità della grafica, ma ha comunque reso conoscibili al pubblico dati numerici riferiti alle intenzioni di voto dei candidati, li ha posti in relazione con un precedente sondaggio ritenuto attendibile e ha accompagnato tale raffronto con valutazioni sull’andamento della competizione elettorale; sicché il contenuto, per struttura, collocazione e modalità di esposizione, è risultato idoneo a veicolare risultati o indicazioni sugli orientamenti elettorali nel periodo di divieto di cui all’art. 8 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che ai fini dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, idoneo, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS, è necessario invece un comportamento conformativo consistente nella rimozione delle conseguenze di quanto oggetto di segnalazione ed accertamento, realizzato in violazione del divieto di pubblicazione di sondaggi nei quindici giorni precedenti il voto e relativo a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa comunque nei quindici giorni antecedenti al voto;

RITENUTO pertanto che la condotta assunta consistente nella mera rimozione delle percentuali del sondaggio e del *link* di accesso ad un diverso sondaggio “*svolto, invece, secondo legge, e risalente al 19 aprile 2026*”, non risulta idonea a far venire meno le conseguenze dell’illecito, in quanto la ratio della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è riconducibile a esigenze di garanzia della correttezza e completezza dell’informazione, con la conseguenza che pratiche elusive quale quella oggetto di segnalazione ed accertamento sono idonee ad attuare un indebito condizionamento dell’elettorato che la legge intende precludere attraverso il divieto;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che “*In caso di violazione dell’articolo 8, l’Autorità ordina all’emittente o all’editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati*”;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali”*;

RILEVATO, per l'effetto, che l'articolo del 9 maggio 2026, oggetto di segnalazione ed accertamento, contiene i risultati di un sondaggio in violazione del combinato disposto delle norme di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, all'art. 26 della delibera n. 122/24/CONS e all'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

alla società Cooperativa “Libero Nocera arl” di pubblicare sulla testata giornalistica “City Now” entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento e per 5 giorni consecutivi un messaggio per la violazione del divieto di diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto (art. 8 legge 28/00) in quanto il 9 maggio 2026 è stato pubblicato un sondaggio politico-elettorale inerente all'esito del voto per le elezioni comunali a Reggio Calabria del 24 e 25 maggio 2026. La comunicazione deve essere pubblicata nell'home page e per modalità grafiche e diffusione, deve essere del tutto confrontabile all'articolo segnalato e contestato.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Cooperativa “Libero Nocera arl” (testata giornalistica “City Now”), al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella